
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Mancata produzione del fascicolo di parte, conseguenze

Va dato seguito all'orientamento secondo il quale nel caso in cui allo scadere dei termine per il deposito delle memorie di replica risultino in tutto o in parte mancanti i fascicoli di parte, il giudice deve decidere allo stato degli atti, senza rimettere la causa sul ruolo; iniziativa, quest'ultima, che si tradurrebbe in un'indebita istruttoria officiosa, incompatibile con il principio dispositivo che regola il procedimento civile.

Tribunale di Massa, sentenza del 15.6.2015, n. 659

...omissis...

All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 11, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).

Con atto di citazione notificato il 10.08.2010, l'attore Ta. Ro. conveniva dinanzi a questo Tribunale il Comune di Massa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 29.08.2007. Esponeva l'attore che verso le ore 11.15 del suddetto giorno, percorrendo con il proprio ciclomotore xxxx la via Foce in Massa, direzione xxxxx, giunto all'altezza del numero civico 31/A, posizionato sul lato opposto della carreggiata dallo stesso percorso, a causa della presenza di una buca sul manto stradale ricoperta di detriti e fogliame e dello stato di avvallamento dello stesso manto stradale, cadeva rovinosamente a terra. Aggiungeva che a seguito dell'incidente aveva riportato lesioni cui era seguita un'invalidità temporanea e parziale ed un'invalidità permanente di cui chiedeva l'integrale ristoro, oltre interessi e rivalutazione.

Con comparsa depositata il 19.12.2010 si costituiva il Comune di Massa che, contestando il danno sia nell'an che nel quantum, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese. In esito all'istruttoria nella quale venivano sentiti i testimoni indicati dalle parti ed effettuata una consulenza di natura medica affidata al xxxxxxxxx., le parti hanno concluso come da fogli separati allegati al verbale di causa quindi la causa è passata in decisione previa concessione dei termini per il deposito di conclusioni e repliche.

Questo Tribunale deve dare atto che non risulta prodotto il fascicolo del xxxx. La decisione deve quindi essere presa allo stato degli atti, anche perché è costante orientamento di questo giudice quello per cui, nel caso in cui allo scadere dei termini per il deposito delle memorie di replica risultino in tutto o in parte mancanti i fascicoli di parte, il giudice deve decidere allo stato degli atti, senza rimettere la causa sul ruolo, iniziativa, quest'ultima, che si tradurrebbe in un'indebita istruttoria officiosa, incompatibile con il principio dispositivo che regola il procedimento civile.

Peraltro va ricordato che proprio in virtù del principio dispositivo, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che il ritiro (o, come nel caso di specie, la mancata produzione) del fascicolo di parte rientra nei poteri di quest'ultima e legittima quindi l'assunzione della decisione senza richiedere il deposito della documentazione mancante (cfr. Cass. 29.10.1998, n. 10819; Cass. 16.07.1997, n. 6521). Il principio di disponibilità delle prove autorizza, infatti, ciascuna delle parti a ritirare i documenti, così rinunciando ad avvalersene come prova e delimitando conseguentemente l'ambito del materiale istruttorio rimesso al vaglio del giudice.

Come chiarito dalla stessa Suprema Corte, il mancato rideposito del fascicolo di parte una volta decorsi i termini di cui all'art. 169 comma II c.p.c. comporta la rimessione della causa sul ruolo solo ove l'assenza sia dovuta a fattori non attribuibili a volontà della parte, cui comunque grava segnalare tempestivamente la circostanza al Tribunale, affinché possano disporsi le opportune ricerche o, in caso di esito negativo di quest'ultime, possa autorizzarsi la ricostruzione del fascicolo medesimo (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 29.10.1998, n. 10819).

Non essendo stato segnalato nulla nel caso di specie, il Tribunale, avendo parte attrice ritirato il proprio fascicolo all'udienza del 21.01.2013 senza ridepositarlo nei termini di legge, deve opinare che la parte abbia effettivamente rinunciato ad avvalersi del contenuto del fascicolo.

Tale tesi è avallata anche dal fatto che parte attrice non ha provveduto a depositare neanche le note conclusive. La mancanza della documentazione di parte attrice non consente, quindi, di verificare la proponibilità e l'ammissibilità della domanda con conseguente rigetto della stessa.

Per mera completezza, comunque, si osserva che, dall'analisi della scarsa documentazione presente in atti e dell'istruttoria orale espletata, nessuna prova è stata fornita in ordine all'asserita insidiosità della buca e quindi della cattiva manutenzione dell'Ente custode.

Non è emerso che lo stato dei luoghi presentava i caratteri soggettivi della non visibilità del pericolo e della non prevedibilità dell'insidia.

Anzi, il teste To. Ri., escusso all'udienza del 30.10.2012, all'epoca dei fatti collega di lavoro dell'attore e presente al verificarsi dell'evento dannoso in quanto seguiva l'attore a bordo del proprio scooter, riferisce che la buca in oggetto presentasse delle dimensioni di circa 50/70 cm e quindi delle dimensioni che consentivano la perfetta visibilità.

Per tutti questi motivi la domanda di parte attrice dev'essere rigettata.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

Contrariis reiectis - definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta da xxxxxxxxx. nei confronti di comune di Massa, in persona del Sindaco p.t. così provvede: rigetta la domanda di parte attrice; pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate con separato decreto; condanna parte attrice alla refusione a parte convenuta delle spese di lite che quantifica in complessivi euro 2.100,00, oltre 15% spese generali, IVA e CpA come per legge.